

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MARTEDÌ 1° DICEMBRE 1959

(22^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale presso il Ministero dell'industria e del commercio » (629)

(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 220, 226, 228, 229
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	226
BATTAGLIA	222, 224, 227, 228, 229
BUSONI	228
DONATI	226, 228
GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	222, 223, 226, 227, 229
GIANQUINTO	225, 226, 228
SANSONE	223
ZAMPIERI	226
ZOTTA, <i>relatore</i>	220, 222, 228

« Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato » (719) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	229, 236, 237, 238
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	235, 236, 237

BATTAGLIA	Pag. 233, 234, 236
BUSONI	238
GIANQUINTO	232, 234
LAMI STARNUTI	233, 234
LEPORE	233, 235, 236, 237
NENCIONI	233, 235, 237
SCHIAVONE	237
ZAMPIERI, <i>relatore</i>	229
ZOTTA	232, 233, 234

La seduta è aperta alle ore 17,55.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Baracco, Battaglia, Busoni, Cerabona, Donati, Gianquinto, Graudo, Lami Starnuti, Lepore, Molinari, Nencioni, Nenni Giuliana, Pessi, Sansone, Schiavone, Secchia, Zampieri e Zotta.

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Tupini ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amatucci, per l'interno Bisori e per la industria e il commercio Gatto.

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

22ª SEDUTA (1º dicembre 1959)

S A N S O N E , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Istituzione di una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale presso il Ministero dell'industria e del commercio » (629)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale presso il Ministero dell'industria e del commercio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo da sollevare alcuna obiezione relativamente alla copertura finanziaria, rinnova ancora una volta la sua contrarietà al sistema della riduzione di posti di ruolo di grado inferiore per aumentare i posti di grado superiore ».

Comunico inoltre che la Commissione industria, commercio interno ed estero, turismo, ha trasmesso il seguente parere: « La 9ª Commissione legislativa del Senato ritiene necessaria la istituzione di una nuova Direzione generale presso il Ministero dell'industria e del commercio per le ragioni esposte nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame.

Rileva però che per una più organica distribuzione dei servizi del Ministero detta nuova Direzione dovrebbe esercitare la sua alta sorveglianza sulle industrie di base (siderurgia ecc.) e dovrebbe occuparsi dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti nei settori dell'energia (Euratom, C.E.C.A., O.E.C.E.) attualmente trattati dalla Direzione generale affari generali, lasciando a quest'ultima tutti i servizi amministrativi e del personale.

Pertanto alla nuova Direzione generale dovrebbe darsi il titolo di « Direzione generale delle industrie di base e delle fonti di energia » mentre l'attuale Direzione generale de-

gli affari generali dovrebbe assumere il nome di « Affari generali e del personale ».

Così facendo si avrebbe una chiara distribuzione e suddivisione dei compiti del Ministero i cui servizi verrebbero articolarsi nella seguente maniera:

- 1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
- 2) Direzione generale delle industrie di base e delle fonti di energia;
- 3) Direzione generale della produzione industriale;
- 4) Direzione generale delle miniere;
- 5) Direzione generale del commercio;
- 6) Direzione generale dell'artigianato.

Pertanto la 9ª Commissione nell'esprimere parere favorevole ravvisa la necessità di cambiare il titolo del disegno di legge come segue: « Istituzione di una direzione generale delle industrie di base e delle fonti di energia » e conseguentemente modificare l'articolo 1, aggiungendovi altresì un articolo 2 nel quale si precisi che la denominazione dell'attuale Direzione generale degli affari generali venga sostituita dall'altra « Direzione generale degli affari generali e del personale ».

Z O T T A , *relatore.* Questo disegno di legge mira alla creazione di una nuova Direzione generale presso il Ministero dell'industria e del commercio.

Come è noto, vi sono attualmente cinque Direzioni generali presso questo Ministero: la Direzione generale degli affari generali; la Direzione generale della produzione industriale; la Direzione generale del commercio; la Direzione generale dell'artigianato; la Direzione generale delle miniere. Tutte le Direzioni, ad eccezione della prima, hanno compiti ben determinati che risultano dalla loro stessa denominazione. Perciò parecchie di quelle materie che *in itinere* sono entrate a far parte della competenza del Dicastero sono state attribuite, per eliminazione, alla Direzione generale degli affari generali. È quanto si è verificato per le materie relative alle fonti di energia: carbone, energia elettrica, energia nucleare, ecc. e alle industrie di

base, termine col quale si indicano le industrie siderurgica e metallurgica.

La Direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria e del commercio comprende quindi, oggi, oltre alle materie proprie di una Direzione affari generali di un Ministero (studi, coordinamento degli uffici, trattamento economico del personale, stato giuridico del personale, promozioni, trasferimenti, ecc.: tutte attività che riguardano il collegamento, l'ordinamento e la direzione amministrativa degli uffici e delle persone che vi sono preposte), anche materie che con l'amministrazione in senso generale non hanno nulla a che fare e cioè proprio quelle relative alle industrie di base e alle fonti di energia.

Si avverte pertanto la necessità di sdoppiare questa Direzione generale: una, che potrebbe avere il nome di « Direzione generale degli affari generali e del personale e che verrebbe a corrispondere alla Direzione generale di tutti gli altri Ministeri, l'altra (di cui poi vedremo il nome più conveniente) cui dovrebbero essere devolute tutte le attribuzioni spettanti al Ministero dell'industria e del commercio nel campo: 1) delle energie: energia elettrica, idrocarburi, carbone, energia nucleare; 2) delle industrie che abbiamo detto di base: siderurgia e metallurgia; 3) dei rapporti — che si sono venuti sviluppando in questi ultimi anni — con le organizzazioni internazionali operanti nei settori dell'energia: C.E.C.A., per la siderurgia e carbone; Euratom, per l'energia nucleare; O.E.C.E. e in particolare Comitato della siderurgia e dei metalli non ferrosi, Comitato petroli, Comitato elettricità, per i relativi settori.

Ora, la proposta del disegno di legge è di creare la nuova Direzione col nome di « Direzione generale degli affari amministrativi e del personale », lasciando quindi alla esistente Direzione generale degli affari generali le attribuzioni nel campo dell'energia e delle industrie di base. Questo è un punto sul quale occorre chiarire un poco le idee, ma semplicemente dal lato della nomenclatura, perchè le idee sono molto chiare in ordine alla sostanza.

Quali sarebbero i compiti dell'una e dell'altra Direzione generale? L'articolo 1 del disegno di legge si limita a dire: « Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la " Direzione generale degli affari amministrativi e del personale " ». Se ne conclude che la Direzione generale che attualmente porta il nome di « Direzione generale degli affari generali » non potrebbe avere altre attribuzioni che quelle relative ai tre settori di cui ho parlato dianzi: della energia, delle industrie di base e dei rapporti con gli organismi internazionali.

La Commissione dell'industria ha opportunamente rilevato che conviene dare alle cose il proprio nome e il relatore è di questo avviso. Perchè se noi creiamo una nuova Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, lasciando immutata la denominazione: « Direzione generale degli affari generali » per l'altra direzione, noi avremo due direzioni generali che non hanno una competenza ben discriminata, chiara e netta. Invece restringendo l'attività della Direzione generale attualmente esistente soltanto agli affari generali e del personale, in analogia con quanto avviene presso altri Ministeri, e sottraendo ad essa, perciò, le altre materie di cui ho parlato, materie che, riunite in un unico gruppo con una denominazione particolare, rappresenterebbero la sostanza della nuova Direzione generale da creare, ben chiare e distinte sarebbero le competenze. Anzichè chiamare, poi, con il termine anodino di « Direzione generale degli affari generali » questa nuova direzione generale, chiamiamola (suggerisce, dal canto suo, la Commissione industria e commercio) « Direzione generale delle industrie di base e delle fonti di energia ».

Condivido solo in parte questa opinione. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul termine « industrie di base ». Non mi sembra che esso sia tanto invalso nell'uso da poter essere acquisito nella terminologia giuridico-amministrativa. Ora, le industrie di base sono quelle della metallurgia della siderurgia e dell'energia. Ho detto « energia » e non « fonti di energia », perchè in realtà noi non prendiamo in considerazione il mo-

mento in cui si crea l'energia, ma l'energia stessa già creata. Conviene dunque usare il termine « energia », così come avviene in altri Paesi, comprendendo in esso l'energia elettrica, il carbone, gli idrocarburi, l'energia nucleare.

Ho potuto notare, esaminando la situazione del Ministero dell'industria e del commercio, che il Comitato nazionale per le ricerche nucleari, quello presieduto dal collega senatore Focaccia, si trova in una situazione anormale, perchè è alle dipendenze tecniche del Ministero dell'industria e del commercio, il quale provvede anche al finanziamento, mentre ai fini giuridici è inquadrato nel Consiglio nazionale delle ricerche, non avendo una personalità giuridica propria.

Vorrei significare qui la opportunità che la prossima legge sulla energia nucleare, che noi auspichiamo venga presentata al più presto, dia una definitiva e congrua sistemazione al Comitato nazionale per le ricerche nucleari, ponendolo alle dipendenze della Direzione generale che vorremmo creare.

B A T T A G L I A . Chiedo scusa per la interruzione, ma la relazione che accompagna il disegno di legge presenta dei punti oscuri e quanto ha detto il relatore non è bastato a chiarirli.

Z O T T A , relatore. L'articolo 1 dice: « Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale ». D'altra parte, ripeto, esiste la Direzione generale degli affari generali, la cui sfera di attribuzioni comprende attualmente, oltre agli affari amministrativi e del personale, i tre settori che ho specificato.

Ora, in virtù di questo disegno di legge, presso la Direzione generale degli affari generali resterebbero soltanto i tre settori: dell'energia, delle industrie di base e dei collegamenti con gli Enti internazionali. Per gli affari generali e gli affari amministrativi e del personale si vorrebbe, invece, creare una nuova Direzione generale.

Questo l'intendimento del Governo. La Commissione industria osserva che si dovrebbe bensì sdoppiare questo complesso di materie eterogenee attribuendone la competenza a due Direzioni, ma più propriamente queste dovrebbero chiamarsi: « Direzione generale degli affari generali e del personale » e « Direzione generale delle industrie di base e delle fonti di energia.

In realtà noi non creiamo una nuova Direzione generale: dividiamo in due la vecchia. Credo con ciò che su questo provvedimento le idee debbano essere chiare.

G A T T O , Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Sono lieto che il relatore, sia pur con notevoli modifiche, sia favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

Desidero far presente che il Ministro dell'industria, consapevole della diversità dei compiti della Direzione generale degli affari generali e della grande estensione degli stessi, intende con il provvedimento in esame suddividerli tra due Direzioni generali.

È stato ora sollevato un grave problema, già contemplato dal disegno di legge concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio ed il numero, le attribuzioni e la organizzazione dei Ministeri, che si trova ancora presso la Commissione. Tale problema è di grande importanza; il Ministro dell'industria ha formulato la presente limitata proposta sperando che possa essere celermente approvata data la sua urgente necessità.

Esiste, attualmente, una Direzione generale degli affari generali la quale presiede non solo agli affari amministrativi di ordine generale attinenti alla funzionalità del Ministero stesso e all'organizzazione del personale, ma anche a settori particolarmente importanti per la vita della Nazione, come quelli dell'energia. Tale Direzione generale degli affari generali si occupa, inoltre, della vigilanza sulle industrie di base, e dei rapporti con le organizzazioni internazionali che operano nel settore energetico.

La Direzione generale degli affari generali non è in grado di continuare ad occuparsi di un tale complesso di compiti che, inoltre, si vanno estendendo sempre di più, anche per effetto delle vigenti disposizioni in base alle quali l'amministrazione dei ruoli speciali è stata concentrata in un unico ufficio. Pertanto si ritiene opportuno costituire una nuova Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, la quale dovrà occuparsi del settore dell'economato, della biblioteca, ecc., ed in particolare del settore concernente l'organizzazione del personale, che finora, malgrado ogni buona volontà, è stato un po' trascurato per le ragioni precedentemente esposte.

Una soluzione così concepita non dovrebbe incontrare, secondo il nostro parere, alcuna difficoltà poichè, in realtà, mira solo a consentire una più sollecita cura degli affari del personale del Ministero stesso.

Inoltre, per quanto riguarda l'altra importante questione alla quale l'onorevole relatore ha fatto riferimento, desidero precisare che il Ministero ritiene di non affrontarla in questo momento nel timore che, data la sua complessità, possa sollevare una discussione tale da ritardare la creazione di questa nuova Direzione generale della quale attualmente ci preoccupiamo.

La 9^a Commissione legislativa del Senato ha rilevato nel suo parere che, per una più organica distribuzione dei servizi del Ministero, detta nuova Direzione dovrebbe esercitare la sua alta sorveglianza sulle industrie di base e dovrebbe occuparsi dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti nei settori dell'energia attualmente trattati dalla Direzione generale degli affari generali, lasciando a quest'ultima tutti i servizi amministrativi e del personale.

La suddetta Commissione ha ritenuto pertanto opportuno sottolineare che alla nuova Direzione generale dovrebbe darsi il titolo di « Direzione generale delle industrie di base e delle fonti di energia », mentre l'attuale Direzione generale degli affari generali dovrebbe assumere il nome di « Direzione generale degli affari generali e del personale ».

Il Ministro dell'industria sarebbe ben lieto se si potessero risolvere contemporaneamente i due gravi problemi della creazione della Direzione generale del personale e della regolamentazione o sistemazione della Direzione generale degli affari generali. Tuttavia non bisogna dimenticare che il presente provvedimento dovrà ottenere anche altre approvazioni e che potrebbe, quindi, incontrare difficoltà tali da ritardare, e perfino bloccare, la modesta modifica che era nell'animo nostro di apportare con una certa celerità.

Sono lieto, comunque, che la Commissione sia della stessa opinione del Ministro dell'industria.

S A N S O N E . Non la Commissione, onorevole Sottosegretario, ma il relatore è d'accordo con il pensiero del Ministro della industria!

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Sono lieto che il relatore sia dell'opinione che le fonti di energia siano di competenza del Ministero della industria, tuttavia desidero di nuovo far presente che la mia preoccupazione è sostanzialmente quella di non far ritardare l'approvazione di un provvedimento di cui abbiamo sentito l'urgenza.

Pertanto propongo alla Commissione di voler ora affrontare esclusivamente il problema concernente il servizio del personale.

Desidero, infine, precisare che con la presentazione del provvedimento in esame non intendevamo affatto abbandonare, ma neppure proporre e risolvere, il ben più grave problema di competenza sulle materie tecniche precedentemente accennato.

S A N S O N E . Noi diamo atto al Sottosegretario della sua lealtà. Egli ci ha fatto comprendere come, attraverso questa operazione da un certo punto di vista, diciamo, lecita, se ne volesse compiere un'altra: quella di sbloccare l'attuale Direzione degli affari generali dalla parte di attribuzioni che riguarda il personale. Perchè è questo se non erro, il vero scopo del provvedimento in di-

scussione. Ora, signor Presidente, noi non possiamo convenire con questo scopo, perchè abbiamo un parere della Commissione industria il quale dice chiaramente che si debbono creare due Direzioni generali, o meglio di una Direzione generale degli affari generali se ne debbono fare due: una « Direzione generale degli affari generali e del personale » e una « Direzione generale delle industrie di base e delle fonti di energia ».

Vorrei pregare perciò il Sottosegretario di ritirare il provvedimento e di rielaborarlo in modo che esso preveda le due Direzioni generali di cui parla il parere della 9ª Commissione, e si possa in tal modo giungere ad una chiara soluzione del problema. Noi, Gruppo socialista, non daremo mai voto favorevole al disegno di legge nel testo attuale.

Un'altra osservazione, signor Presidente. Con l'attuale progetto si crea un posto di Direttore generale e si sopprimono tre posti all'inizio della carriera direttiva; vi sarebbero quindi tre giovani che non avrebbero più la possibilità di accedere alla carriera medesima. Ora questo è un concetto che noi non possiamo accettare. In un momento in cui i giovani incontrano estrema difficoltà a trovare un posto, in un momento in cui lo Stato dovrebbe fare tutto il possibile per garantire un lavoro a tutti, non si possono sopprimere tre posti all'inizio di una carriera per creare un posto di Direttore generale per una Direzione generale non chiaramente definita.

Vorrei pregare dunque il Sottosegretario di ritirare il provvedimento, anzichè costringerci a votare contro, e di ripresentarne uno nuovo più adeguato alla realtà. Mi rendo ben conto che nasceranno discussioni con il Ministero delle partecipazioni statali e con quello dei lavori pubblici, ma dobbiamo pure affrontare il problema! Verremmo meno al nostro dovere di fare le leggi nell'interesse del Paese, se ci limitassimo a compiere l'opera pietistica proposta dal disegno di legge.

Propongo dunque formalmente che il disegno di legge venga ritirato, altrimenti il mio Gruppo sarà costretto a chiederne la rimessione all'Assemblea.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, poco fa, quando mi sono permesso di interrompere l'esposizione del relatore, l'ho fatto perchè mi sembrava di aver capito quale fosse l'intima ragione del disegno di legge che stiamo esaminando. Allo onorevole Sottosegretario che ci ha esposto i motivi che fanno ritenere necessaria la creazione di una nuova Direzione generale in seno al Ministero dell'industria e del commercio, alla quale affidare il compito degli affari amministrativi e del personale, io, con una espressione greca, vorrei dire: « so cosa Ella dice ». Purtroppo dal Governo non ci vengono rivolte le stesse espressioni. Ricordo ancora la lotta che dovetti sostenere in questa stessa aula quando si trattò di creare una nuova Direzione in seno al Ministero del turismo, direzione pur tanto necessaria per il complesso dei compiti che alla stessa si dovevano attribuire. Penso ad ogni modo che io abbia ragione questa volta, come credo che avessi ragione anche allora nel ritenere che, quando troppo numerosi sono i compiti affidati ad una direzione, vi deve essere necessariamente una qualche carenza in taluna delle attività che essa deve svolgere.

Prescindiamo dunque dal fatto che il Governo ha presentato questo disegno di legge, come è stato detto, « un po' alla chetichella », senza cioè levare il velo sulle polemiche che potrebbero stare al fondo della situazione. In questo momento quello che urge, quello che è necessario per la giusta sollecitudine che si deve avere nei confronti del personale è l'attuazione di questa nuova Direzione generale degli affari amministrativi e del personale.

Voglio aggiungere che il disegno di legge così come è mi sembra più che adatto allo scopo e che, spazzando via le nebulosità che esistono in certo qual modo nella relazione scritta e che in un primo momento mi pareva si affacciassero anche nella relazione orale, si possa dire senz'altro che alla nuova Direzione dovranno essere affidati gli affari amministrativi e gli affari del personale, mentre alla vecchia Direzione rimarranno tutti quegli altri compiti che via via alla stessa si sono venuti attribuendo. Si tratta in verità

di compiti, di funzioni in continua evoluzione, per i quali esiste, vorrei dire, una polemica di competenze. Penso quindi che la denominazione di Direzione generale degli affari generali che rimane alla vecchia Direzione possa benissimo, per effetto dell'espressione « affari generali » invero molto ampia, comprendere in sé i compiti relativi alle industrie di base, alle fonti energetiche e alle relazioni con le organizzazioni internazionali. Con questa chiarezza di vedute: che cioè, ripeto, noi vorremmo creare una nuova « Direzione degli affari amministrativi e del personale » enucleando dalla vecchia Direzione la parte che inizialmente era stata ad essa affidata e lasciando alla Direzione stessa tutti quegli altri compiti che le sono stati via via attribuiti, compiti che sono in continua evoluzione e per i quali anche una semplice definizione oggi è prematura, e per i quali inoltre esiste una polemica di competenze tra i vari Ministeri; con questa chiarezza di vedute, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge così come è.

Un voto, invece, vorrei esprimere e vorrei che fosse il voto di tutta la Commissione: che al più presto la Direzione degli affari generali specifichi cosa contiene la sua... bottiglia. L'etichetta « affari generali » è molto generica — e per la sua genericità, infatti, può comprendere tutte le competenze che in questo momento comprende —. Noi vorremmo perciò che a questa etichetta si desse una specificazione, anche se dovrebbe trattarsi di una specificazione non tassativa, ma eleniativa, in modo che non ci sia bisogno di cambiare di etichetta ogni volta che cambia qualcosa nel contenuto della bottiglia. Con questo voto la Commissione procurerebbe di accelerare la risoluzione delle varie controversie che esistono tra i vari Ministeri circa le competenze e le specificazioni di queste materie. Insomma, che si dica quale deve essere il contenuto di questa Direzione generale che continua ad esistere in seno al Ministero e a conservare i compiti che si sono sovrapposti a quelli che erano i suoi compiti iniziali.

G I A N Q U I N T O . Il parere della 9^a Commissione legislativa del Senato ha posto in giusta luce il problema della competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Governo ha lasciato capire che il presente disegno di legge è stato proposto senza affrontare il problema nella sua essenza. È quindi una linea di azione frammentaria che si sta seguendo.

Desidero, inoltre, aggiungere a quanto ha detto nel parere pervenuto dalla 9^a Commissione che il problema ci porta ancora più indietro nel tempo e sotto un certo aspetto ancora più in alto.

Faccio rilevare, ancora una volta, la carenza del Governo in relazione al disegno di legge concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri, ancora giacente presso la Commissione. Il problema posto dal presente disegno di legge presuppone l'attuazione del disposto del terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione, nel quale è detto: « La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri ».

Pertanto, quando si tratta delle competenze attribuite al Ministero dell'industria, cadiamo nella materia cui si riferisce l'articolo 95, terzo comma, della Costituzione, materia che è ancora carente della disciplina legislativa prevista dalla sopraindicata norma costituzionale.

Il Governo a suo tempo presentò sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio un disegno di legge che fu discusso, approvato dal Senato e poi trasmesso alla Camera dei deputati. Tale provvedimento non fu bocciato dalla Camera, ma fu oggetto di una critica così profonda da parte degli stessi membri della maggioranza, per cui si giunse allo scioglimento della Camera dei deputati, senza che si fosse pervenuti ad una soluzione; pertanto il provvedimento decadde. Fu ripresentato ancora una volta, nella seconda legislatura (disegno di legge n. 94), ma, iniziata la discussione, cadde il Governo Fanfani e ad esso si sostituì il Governo Segni.

Il Ministro Bo, nello scorso marzo, ritenne opportuno chiedere la sospensione temporanea del disegno di legge per poterne meglio studiare gli emendamenti. Sono trascorsi diversi mesi, siamo già alla vigilia delle ferie di Natale e non si è più parlato nè del provvedimento nè dei suoi emendamenti.

Ora dovremmo prendere in esame un nuovo disegno di legge che non solo non risolve questi problemi, ma li complica maggiormente.

Chiediamo pertanto che il Governo presenti il testo emendato del citato disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio e sui Ministeri e in quella stessa sede saranno risolti anche i problemi inerenti alla proposta in esame.

Siamo contrari all'approvazione del provvedimento all'ordine del giorno, non perchè non avvertiamo la necessità di creare una Direzione che si occupi soltanto degli affari del personale, ma per esprimere la nostra protesta contro i modi di trattare tali problemi. Non si risolve, infatti, il problema di fondo cercando di risolvere i problemi marginali.

Mi associo inoltre all'osservazione fatta dal senatore Sansone: perchè mentre crescono i compiti del Ministero si sopprimono tre posti di base?

ZAMPIERI. Evidentemente perchè non sono coperti.

GIANQUINTO. Non è questa una ragione sufficiente. Stando così le cose votiamo contro, ripeto, non perchè siamo contrari al disegno di legge in se stesso considerato, ma per stimolare il Governo a compiere il suo dovere e a regolare con legge generale le attribuzioni dei vari Ministeri.

PRESIDENTE. Ho sollecitato il Governo per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 94 ed ho avuto assicurazione (questo potrà confermarlo anche l'onorevole Amatucci) che l'argomento è già all'esame del Consiglio dei Ministri.

A M A T U C C I, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Confermo quanto ha già riferito il Presidente.

D O N A T I. Propongo il rinvio della discussione sul provvedimento in esame perchè, non vi nascondo, ho qualche perplessità sulla sua impostazione.

Presso tutti i Ministeri, almeno credo, esiste una Direzione generale degli affari generali e del personale; in questo caso invece, creando una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, adotteremo una impostazione molto diversa da quella vigente per gli altri Ministeri.

È evidente d'altra parte che il disegno di legge ha relazione con molti problemi che devono essere affrontati attraverso una visione organica; ritengo pertanto che non siamo in grado di esaminare e di deliberare oggi stesso su un provvedimento che sembra di minima portata, ma sottintende problemi di grande importanza. Chiedo quindi il rinvio della presente discussione.

G A T T O, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Onorevoli senatori io non mi opporrò al rinvio, se il rinvio può portare i chiarimenti necessari. Desidererei però fare alcune precisazioni.

Mi pare che non sia giusto accusare il Governo, come ha fatto il senatore Gianquinto, di non voler affrontare il problema di cui si tratta. Per la verità, noi abbiamo inteso affrontare un problema, non due problemi; e il problema che abbiamo inteso affrontare intendiamo risolverlo.

In realtà vi sono due problemi: uno è il problema del personale, l'altro è il problema della disciplina, chiamiamola così, delle fonti di energia. Non è, si badi, che l'attuale Direzione affari generali non abbia già in questa materia la sua competenza. Gli è che siamo di fronte a delle materie e a delle situazioni che, come è stato giustamente osservato, sono ancora in evoluzione. Così, è stato costituito, da non molto tempo, un Comitato nazionale per le ricerche nucleari che ha sue funzioni nel settore dell'energia nu-

clearare, ma i limiti di queste funzioni non sono ancora sufficientemente chiariti. Il Ministero dei lavori pubblici ha poi una sua competenza in fatto di concessioni degli sfruttamenti idrici. Queste situazioni determinano un problema di limiti di competenza tra i suddetti Enti e la Direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria e del commercio che oggi tratta la materia della energia.

Questo problema noi non intendevamo per la verità affrontare con il provvedimento che abbiamo presentato: intendevamo affrontare solo l'altro problema, quello del personale. Voi potete dire che ci siamo dimostrati cauti nel predisporre il provvedimento. Ma c'è una ragione, ed è questa: noi non vorremmo che in questo momento, da parte di altri Ministeri o di altri Enti si ritenesse che attraverso il provvedimento inteso a sostenere la trattazione degli affari del personale, noi volessimo toccare anche il problema delle fonti di energia. La nostra preoccupazione di risolvere il problema del personale si è espressa in una procedura cauta proprio perchè, desiderando risolvere il problema, noi non volevamo che durante l'iter sorgessero difficoltà o impacci. Purtroppo difficoltà sono sorte lo stesso. Intendiamoci bene: io mi rendo perfettamente conto delle perplessità che possono sorgere nell'animo di chi, non avendo presenti i fini che il provvedimento intendeva raggiungere, si trovava di fronte a una Direzione affari generali che veniva ad avere il nome « affari generali », ma il contenuto « fonti di energia, ecc. ». È accaduto comunque proprio quello che sotto certi aspetti temevamo. Oggi ci troviamo in questa situazione: il problema che non volevamo nè prospettare nè risolvere, per lo meno come volontà di Ministero, si è fatto avanti ed ha determinato, proprio come temevamo, una remora al problema che invece intendevamo risolvere.

Non so se di fronte alla dichiarazione che, in effetti, nell'interesse del personale (scusatemi se dico: « nell'interesse del personale »). Non intendo premere un tasto sul quale tutti, per evidenti ragioni, siamo particolar-

mente sensibili; lo dico perchè, trattandosi di un settore del quale mi occupo ogni giorno, ho dovuto constatare l'urgenza del provvedimento), bisogna provvedere con urgenza a quanto proposto, gli onorevoli senatori si convinceranno, come vorrei sperare, che conviene per il momento trovare una soluzione al problema del personale.

D'altronde qui si sono sollevate non una, ma due grosse questioni: disciplina delle fonti di energia e disciplina generale delle attività dei Ministeri. Mi rendo perfettamente conto della estrema legittimità delle richieste avanzate in proposito. Vorrei cionondimeno pregare gli onorevoli senatori di rendersi conto dell'urgenza del provvedimento sottoposto al loro esame. Risolviamo ora il problema del personale. L'urgenza di risolvere la questione concernente le fonti di energia si segnali attraverso un ordine del giorno che io accetterò volentieri. Ad ogni modo, se sussistessero ancora delle perplessità, non mi rifiuterò di aderire alla richiesta di rinvio. Ma, ripeto, una soluzione del genere di quella da me proposta mi sembra che potrebbe soddisfare tutti.

BATTAGLIA. Solo una domanda, per la completezza di quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario: come si chiama la vecchia direzione generale che noi dovremmo sdoppiare?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. « Direzione generale degli affari generali ».

BATTAGLIA. Quindi le parole « del personale » non ci sono. Inoltre, quei tre posti, onorevole Sottosegretario, che verrebbero soppressi non sono coperti?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non sono coperti.

BATTAGLIA. E perchè non sono coperti? Evidentemente non c'è stato concorso. Ma dal momento che c'è tanta disoccupazione e in questo organico sono disponibili 3 posti, perchè togliere a tre giovani la pos-

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)22^a SEDUTA (1^o dicembre 1959)

sibilità di occupare quei posti per crearne uno solo più in alto?

Mi permetterei pertanto di proporre un emendamento nel senso di sopprimere l'articolo 2 le parole: « e sono soppressi tre posti della qualifica iniziale del medesimo ruolo ». Se si vuole, si spenda un po' di più, ma si lascino quei tre posti a coloro che ne dovrebbero essere destinatari!

PRESIDENTE. È evidente che, nell'ipotesi che noi apportiamo tale modifica, bisogna sentire prima il parere della Commissione finanze e tesoro.

BATTAGLIA. Non c'è dubbio. Ma mi è sembrato doveroso proporre tale emendamento.

DONATI. Insistere nella mia proposta di rinvio, anche perchè con questo provvedimento mi sembra che si dia il via ad una serie di operazioni dello stesso genere. Noi sdoppiamo una Direzione generale affari generali che comprende anche il personale (anche se nella dizione non risulta), la dividiamo in due: « Affari generali » e « Affari amministrativi e del personale ». Poichè in tutti gli altri Ministeri esiste una Direzione affari generali e del personale, evidentemente potremmo poi avere venti richieste per venti « direzioni degli affari amministrativi e del personale ». È un aspetto anche questo che credo debba essere esaminato.

GIANQUINTO. È necessaria una legge organica per tutti i Ministeri!

DONATI. Ad ogni modo mi sembra che non si possa approvare a cuore leggero questo disegno di legge, se non vogliamo fare quello che abbiamo dovuto fare dopo avere approvato la famosa legge sui trentanovisti: con tutti gli strascichi che ha lasciato la prima e che produrrà la seconda!

Secondo me non possiamo continuare su questa strada o, quanto meno, prima di fare un passo di questo genere ci sia permesso di maturare la nostra convinzione. Oggi come

oggi io non mi sentirei di esprimere con convinzione il mio « sì ».

BUSONI. Non posso nè voglio mettere in dubbio la buona fede dell'onorevole Sottosegretario, il quale ha voluto precisare che l'intenzione del Ministero dell'industria è semplicemente quella di risolvere il problema del personale senza toccare l'altra ben più grave e complessa questione delle competenze.

Tuttavia è bene tener presente che, qualora si risolvesse il problema del personale, automaticamente si aprirebbe l'altra questione.

Inoltre, è stato detto nella stessa relazione ministeriale che illustra il disegno di legge in esame che sia dalla diversità dei compiti che dalla grande estensione degli stessi deriva la necessità di ciò che viene proposto. Quindi, è prevista una estensione dei compiti della Direzione generale degli affari generali ma non si ha il coraggio di ammetterlo.

BATTAGLIA. Non è una estensione futura, ma attuale!

BUSONI. Per le ragioni precedentemente esposte, mi associo alle considerazioni del senatore Gianquinto e, in subordine, alla richiesta di rinvio del collega Donati, affinché, se non altro, durante questo periodo di tempo (qualora non dovesse essere discusso il disegno di legge più importante sulle attribuzioni dei vari Ministeri), il Ministero dell'industria possa rivedere il presente disegno di legge e, ove lo ritenga opportuno, formularne un testo diverso e più chiaro.

ZOTTA, relatore. Sono d'accordo con quanto è stato suggerito dalla Commissione dell'industria del Senato, e cioè che sia opportuno precisare le attribuzioni della Direzione generale alla quale rimarranno deferite le mansioni inerenti alla sorveglianza sulle industrie di base e ai rapporti con le organizzazioni internazionali operanti nei settori dell'energia (Europatom, C.E.C.A., O.E.C.E.).

Ho colto nelle parole dell'onorevole Sottosegretario anche un invito a presentare un ordine del giorno, ma perchè dobbiamo rinviare a domani un problema che la Commissione stessa può esaminare ora?

Aderisco, pertanto, alla richiesta di rinvio presentata dal collega Donati.

Oggi non siamo completamente preparati per quanto riguarda la distinzione delle funzioni e l'eventuale conflitto di competenza fra vari Ministeri. Chiariamo nettamente queste posizioni, e dopo averle ben esaminate presentiamoci con un disegno di legge in cui sia specificato che l'una Direzione generale s'interessa del personale e l'altra si interessa dei più volte citati settori tecnici.

Mi associo, quindi, a quanto ha detto in sostanza il Sottosegretario invitando la Commissione a un esame più profondo della materia.

BATTAGLIA. Ritengo che il presente disegno di legge sia utile per la funzionalità del Ministero dell'industria e del commercio, e sono del parere che fissare specificatamente i compiti della Direzione generale in merito alle industrie di base e alle fonti di energia non sia opportuno, poichè si tratta di una materia in continua evoluzione.

Peraltro, mentre sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, dichiaro di insistere nell'emendamento tendente a sopprimere nell'articolo 2 le parole: « e sono soppressi tre posti della qualifica iniziale del medesimo ruolo ».

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Non sono contrario al rinvio della discussione; tuttavia desidero chiarire che il presente provvedimento non nasconde nulla per quanto riguarda il personale, nè per quanto riguarda il resto, nella sua sostanza.

Non vi è nessun direttore generale da mettere a posto, bensì vi sono circa duemila dipendenti del Ministero dell'industria i quali sentono la necessità che tutti gli affari che riguardano le loro carriere, le loro posizioni personali, le loro situazioni, siano trattati con quella sollecitudine che solo una direzione *ad hoc* può fare. Questa è l'unica ragione del

provvedimento. Inoltre, dal fatto stesso che non avevamo inteso spostare nulla della Direzione generale esistente che veniamo, diremo così, a sdoppiare, risulta chiaro che nulla intendevamo nascondere, aggiungere o togliere a quanto già sussisteva.

Insisto su questo punto poichè desidero che non rimanga il dubbio che qualcosa sia stato nascosto alla Commissione.

Ritengo di aver parlato alla Commissione con lealtà e chiarezza.

Dichiaro, inoltre, che sono pronto ad accettare anche la soluzione dell'altro problema di cui si è parlato. La nostra preoccupazione, infatti, non era quella di non voler affrontare l'argomento, ma che l'affrontarlo avrebbe senz'altro ritardato la soluzione del primo problema, concernente la trattazione degli affari del personale. Non ho, quindi, alcuna difficoltà ad accettare la soluzione proposta dalla Commissione. Vi era, ripeto, una sola preoccupazione da parte nostra, che purtroppo sta dimostrandosi fondata, e cioè che il personale dovesse attendere ancora a lungo, finchè un più grave problema venisse risolto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« **Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato** »
(719)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZAMPIERI, *relatore.* Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame istitui-

sce il ruolo dei segretari e rivede gli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato.

Attualmente, in base al testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, al regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, ed alla legge 20 giugno 1955, n. 519, il ruolo del personale dell'Avvocatura dello Stato prevede 466 unità così ripartite:

A) Avvocato generale	1
Vice avvocati generali	6
Sostituti avvocati generali	53
Vice avvocati	64
Sostituti avvocati	69
	<hr/>
	193
	<hr/>
B) Procuratori capi	10
Procuratori	20
Sostituti procuratori	20
Procuratori aggiunti	10
	<hr/>
	60
	<hr/>
C) Archivisti capi	7
Primi archivisti	21
Assistente per vigilanza	1
Archivisti	31
Applicati	57
Alunni d'ordine	13
	<hr/>
	130
	<hr/>
D) Commesso capo	1
Primi commessi	2
Agenti tecnici	3
Commessi e uscieri capi	29
Uscieri	30
Inservienti	18
	<hr/>
	83
	<hr/>
TOTALE	466
	<hr/>

Con il disegno di legge rimane inalterato il numero degli avvocati e dei procuratori — essendosi per essi tutti provveduto con la

legge n. 519 del 20 giugno 1955 — e cioè il numero di 193 per i primi e il numero di 60 per i secondi; si istituiscono 32 nuovi posti di ruolo per segretari (personale di concetto) così ripartiti (Tabella A):

Segretario capo	1
Segretari principali	3
Primi segretari	6
Segretari	8
Segretari aggiunti e vicesegretari.	14
	<hr/>
Totale	32
	<hr/>

si elevano da 130 a 150 i posti di ruolo del personale esecutivo e si ripartiscono come segue (Tabella B):

Archivisti capi	10
Primi archivisti	27
Archivisti di vigilanza	1
Archivisti	38
Applicati e aggiunti applicati.	74
	<hr/>
Totale	150
	<hr/>

infine si aumentano da 83 a 107 i posti di ruolo del personale ausiliario, così ripartiti (Tabella C):

Commesso capo	1
Commessi	6
Uscieri capi	38
Uscieri e inservienti	59
Agenti tecnici	3
	<hr/>
Totale	107
	<hr/>

In tal modo il personale dell'Avvocatura dello Stato, mediante l'istituzione dei segretari e la revisione degli organici per il personale esecutivo e per quello ausiliario, viene aumentato di complessive 76 unità (32 più 20 più 24) e passa dalle 466 alle 542 unità.

Alla spesa si fa fronte, per l'esercizio finanziario in corso, con le maggiori entrate derivanti dalle modificazioni apportate con la legge 27 maggio 1959, n. 355, in mate-

ria di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari. La Commissione finanze e tesoro è favorevole, purchè tale spesa non superi i 51 milioni di lire (parere del 28 ottobre 1959).

Sembra al relatore che 51 milioni annui non siano sufficienti a fronteggiare l'onere per i 76 nuovi dipendenti di ruolo, atteso che la media aritmetica dell'onere sarebbe di lire 671.052,63 per ciascuno; ma, per l'esercizio finanziario in corso, non dovendo eserci retroattività in quanto — e ciò deve essere chiaro — l'anzianità dovrà decorrere dalla nomina al nuovo posto, la spesa dovrebbe trovare facile copertura e non superare i 51 milioni.

L'istituzione dei 32 posti di segretario e dei nuovi 44 posti di personale esecutivo e ausiliario è giustificata dal fatto che i servizi dell'Avvocatura dello Stato in questi ultimi anni si sono allargati e resi più complessi sia per la istituzione delle Avvocature distrettuali dello Stato di Perugia, Potenza, Lecce, Trento e Caltanissetta dovuta alla erezione delle corrispondenti Corti di appello, sia per il riordinamento dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato effettuato con la precitata legge 20 giugno 1955, n. 519 (la quale ne ha elevato il numero da 247 a 253), sia, infine, per il naturale incremento del lavoro consultivo e contenzioso.

Risulta, infatti, che il numero degli affari trattati dall'Avvocatura dello Stato fu di 33.612 nel 1957, di 37.684 nel 1958 e che nel 1959 si prospetta superiore; e che quelli nuovi, dagli 8.524 del 1956, sono andati aumentando per raggiungere il numero di 8.740 nel 1958 e quello di 11.150 alla data del 15 novembre 1959.

Per quanto attiene specificatamente alla istituzione dei posti di segretario, si opina sia necessaria per dare agli Avvocati e Procuratori dello Stato un aiuto nel disimpegno delle loro funzioni quale può essere offerto da un cancelliere *sui generis* come dovrebbe essere l'istituendo segretario; cancelliere non già investito di potere certificante, ma i cui compiti saranno tali da concretarsi in un valido aiuto nell'adempimento delle incombenze di ufficio (tenuta dei ruoli d'udienza e degli scadenziari, deposito

e ritiro degli atti, formazione e custodia dei fascicoli di causa, catalogazione e conservazione dei libri delle biblioteche, tenuta di contabilità, eccetera); il segretario sarà un impiegato di concetto che, sostituendosi all'avvocato e al procuratore nel disimpegno di indispensabili formalità, permetterà a questi ultimi di attendere con più tranquillità e maggiore efficienza ai doveri di ufficio.

A meglio precisare la funzione propria dei segretari e per togliere ogni dubbio che trattasi di funzione di concetto, il relatore propone di emendare come segue il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, anche per corrispondere al suggerimento della Commissione finanze e tesoro, che il relatore ritiene di far proprio: « Ai Segretari dell'Avvocatura generale dello Stato spetta assistere gli avvocati e procuratori dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le disposizioni di carattere generale impartite dall'Avvocato Generale dello Stato. In particolare i Segretari provvedono alla tenuta dei ruoli delle udienze e degli scadenziari, al deposito e al ritiro degli atti presso gli uffici giudiziari, alla formazione e custodia dei fascicoli di causa, alla catalogazione e conservazione dei libri delle biblioteche ed alla tenuta delle relative contabilità ».

L'articolo 2 al disegno di legge stabilisce il ruolo e le qualifiche del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato in conformità della tabella A allegata e su illustrata, e determina che al detto personale si applicano le disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto.

L'articolo 3 detta le norme di composizione delle Commissioni giudicatrici per la nomina a vicesegretario e per la promozione a primo segretario, e gli articoli 4 e 5 quelle per i rispettivi esami di concorso e di promozione.

L'articolo 6 prevede la promozione a primo segretario previo esame per merito distinto. L'articolo 7 sostituisce le tabelle organiche del personale esecutivo e di quello ausiliario con le tabelle allegate B e C, su illustrate, le quali elevano, come detto, da

130 e 150 i posti del personale esecutivo e da 83 a 107 i posti di quello ausiliario.

L'articolo 8 demanda ad una speciale commissione permanente, della quale determina la composizione, le funzioni proprie del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina nei riguardi del personale delle carriere di concetto, esecutivo, ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato, e l'articolo 9 stabilisce da chi debbano essere redatti i rapporti informativi ed espressi i giudizi nei confronti del detto personale.

L'articolo 10 riserva, per la prima esecuzione della legge, la metà dei posti messi a concorso agli impiegati della carriera esecutiva e del ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato in possesso del diploma di un istituto secondario di secondo grado, ovvero in possesso, limitatamente agli aventi qualifica non inferiore ad archivista, del diploma di un istituto secondario di primo grado.

Infine, l'articolo 11 stabilisce l'imputazione della spesa per il corrente esercizio finanziario nei modi già su indicati.

Il relatore si permette raccomandare l'approvazione del disegno di legge con l'emendamento da lui proposto all'articolo 1.

G I A N Q U I N T O . Sono dolente di dover chiedere anche per questo disegno di legge il rinvio della discussione per un più approfondito esame, anzitutto da parte mia.

Leggendo l'articolo 1 mi sorgono molti e gravi dubbi sulla utilità della norma in esso contenuta. Quali sarebbero le funzioni dei segretari per i quali il disegno di legge si propone di istituire un ruolo? Nell'articolo 1 io leggo: « I segretari dell'Avvocatura dello Stato provvedono: alla tenuta dei ruoli delle udienze e degli scadenziari ed alla comunicazione dei relativi avvisi agli avvocati e procuratori dello Stato ». Onorevole Presidente, nella nostra Commissione siamo avvocati in molti e sappiamo come avvengono le cose in questo campo: il Procuratore va in udienza; sa lui la data di rinvio della udienza e la scrive sulla sua agenda. Cosa deve fare il segretario se non può andare in udienza, se non può trattare con il giudice istruttore della causa, se non concorda lui

il rinvio? Il rinvio è fatto nel momento e in sede di udienza civile dal giudice istruttore civile. E il rinvio lo apprende il procuratore, il quale sarà lui a comunicarlo all'avvocato che tratta la causa. Gli scadenziari è il procuratore che li tiene, non una terza persona che non partecipa al processo.

Leggo ancora nell'articolo 1: « al deposito e al ritiro degli atti e documenti presso gli uffici giudiziari », funzione anche questa che rientra tra quelle del procuratore. Noi siamo stati tutti procuratori; lo siamo tuttora e sappiamo che queste funzioni le svolge il procuratore.

Leggo inoltre: « alla formazione e custodia dei fascicoli di causa ». Chi è il responsabile del fascicolo di causa? È il procuratore. Non riesco quindi a capire quali delle funzioni che si vogliono attribuire ai segretari dell'Avvocatura dello Stato non siano proprie dei procuratori. Se non chiariamo prima a noi stessi quali siano queste funzioni, non possiamo esprimere un giudizio sul disegno di legge.

Nell'articolo 1 leggo ancora: « ed in genere ad assistere gli avvocati e procuratori dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le disposizioni di carattere generale impartite dall'Avvocato generale dello Stato ». Ciò significa che i segretari dovrebbero fare quello che fanno le nostre signorine di studio.

Z O T T A . La mia reminiscenza della professione di avvocato dello Stato, da me esercitata per tre anni, mi consente di fare qualche osservazione.

Quali sarebbero dunque le funzioni che competono a coloro che, secondo il provvedimento, assumono il nome di segretari? Anzitutto vorrei far notare che il numero dei segretari sarebbe di 32 complessivamente, il che lascia intendere che all'incirca ve ne sarebbe uno presso ogni Corte d'Appello, cioè presso ogni Avvocatura distrettuale, perchè le Avvocature distrettuali sono tante quante sono le Corti d'Appello.

Ora vediamo quale è in effetti la funzione di concetto: è un po' quella che svolgono in pratica i procuratori. Ciascuno di noi che ha fatto il praticante procuratore sa infatti che

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)22^a SEDUTA (1^o dicembre 1959)

all'inizio non è stato ammesso dal suo maestro a redigere comparse e ancor meno — cosa più difficile — a compilare la citazione.

Ora, il segretario dovrebbe esplicitare presso l'avvocato una funzione di assistenza di carattere, direi, materiale ed intellettuale in tutto ciò che concerne il funzionamento, il movimento dell'attività extraprocessuale.

LEPORE. Desidero sapere se in merito al disegno di legge esiste un parere della Commissione giustizia.

ZOTTA. Non esiste perchè non si attribuisce ai segretari una funzione giurisdizionale.

LEPORE. Ma agli impiegati di cui trattasi si vorrebbe dare una facoltà che è esclusivamente procuratoria, perchè per il deposito degli atti presso il Tribunale gli Avvocati dello Stato pretendono dei diritti e questi non possono essere attribuiti a chi non sia iscritto nell'albo come procuratore o avvocato. Quindi necessita il parere della Commissione giustizia. In fondo trattasi di materia che è di stretta competenza degli avvocati. Faccio osservare che nel disegno di legge vi sono riferimenti che comportano, per i segretari, una qualifica che non potranno mai avere se non hanno fatto l'esame di procuratore.

ZOTTA. L'osservazione mi sembra giusta.

LEPORE. Stando alle funzioni che si vorrebbero attribuire ai segretari, faccio osservare che parecchi procuratori potrebbero accedere alla carriera che si vuole istituire, carriera che ha uno sviluppo, anche se limitato. Dovete considerare che le facoltà da attribuire ai segretari superano le semplici mansioni d'ordine. Noi siamo avvocati. Domani i nostri colleghi, molti dei quali si trovano in condizione precaria, ci attaccheranno, se non valutiamo questo provvedimento con molta prudenza.

ZOTTA. Indubbiamente il senatore Lepore ha fatto un rilievo che ha la sua importanza. Noi ci preoccupavamo che per avventura fossero superclassate persone che esplicano funzioni di grado esecutivo. Il rilievo fatto dal collega Lepore porta ad un'altra preoccupazione, quella cioè che vengano attribuite al segretario delle funzioni che appartengono ai procuratori.

NENCIONI. Si tratta di considerare quali obblighi scaturiscano dalle norme vigenti per il procuratore.

LEPORE. Occorre chiarire questo; si deve, ad esempio, tener presente che c'è un diritto procuratorio di iscrizione della causa al ruolo.

BATTAGLIA. Infatti, è il procuratore che iscrive la causa al ruolo; ma, secondo il disegno di legge in discussione, dovrebbe essere il segretario ad eseguire materialmente l'atto.

LEPORE. Vi è una responsabilità propria degli atti procedurali, specialmente secondo l'odierna concezione della procedura civile. Dovremmo vedere infatti come viene regolata la materia secondo le riforme che l'onorevole Gonella ha proposto e che sono in discussione in questi giorni!

Questa disposizione, a mio avviso, incide sugli interessi di tutta la categoria.

ZOTTA. Si tratta di vedere se per fare queste operazioni del deposito, del ritiro dei fascicoli eccetera, occorran o non occorran una laurea e l'abilitazione di esercizio delle funzioni di procuratore. Questo è il punto. Per risolvere la questione bisognerebbe tener presente la legge su i diritti dei procuratori e vedere alla voce « deposito fascicoli » se per avventura debba leggersi...

LAMISTARNUTI. C'è la competenza del procuratore!

ZOTTA. Sì, la competenza potrebbe essere attribuita al procuratore, senza però

andare ad analizzare se giuridicamente sia egli tenuto a compiere personalmente quella operazione materiale o per avventura possa avvalersi della dattilografa o del giovane di studio. Noi sappiamo che molte competenze spettano al procuratore, il quale si avvale al riguardo dell'opera della dattilografa o del giovane di studio. Non bisogna ritenere che tutto ciò che viene catalogato nell'elenco delle competenze debba per forza essere espletato dal procuratore, altrimenti giungeremmo all'assurdo che il procuratore potrebbe percepire i diritti stabiliti dalla tariffa, soltanto in quanto egli materialmente scrive a macchina la comparsa, egli materialmente deposita i fascicoli. Invece questo non è.

B A T T A G L I A . Esiste un costo di dattilografia e un diritto di procuratore.

Z O T T A . È un diritto che spetta al procuratore, tenendo presente l'onere che il procuratore o come lavoro diretto o come lavoro indiretto ha dovuto sopportare per rendere quel determinato servizio.

Ora, se noi siamo d'accordo su questo, possiamo tranquillamente concludere che il deposito e il ritiro dei fascicoli non siano atti per i quali si debba richiedere la laurea e l'esame speciale di procuratore, ma che siano fra quegli atti che fanno parte della complessa attività del procuratore, attività materiale pari a quella della scrittura a macchina, pari a quella della notifica, del portare l'atto di citazione all'ufficiale giudiziario, portare l'atto in cancelleria per l'iscrizione nei ruoli, depositare i fascicoli, ritirarli, andare a prender la copia della sentenza, ordinarne un'altra. Sono tutti atti, questi, che rientrano nell'attività del procuratore, ma che la legge non considera distinguendo se essi debbano essere fatti dalla dattilografa o dal giovane di studio.

L A M I S T A R N U T I . Secondo me, basta la dattilografa per i compiti che la legge vorrebbe attribuire ai segretari. Perché vogliamo dare questa pompa e questi stipendi?

Z O T T A . Faccio osservare al senatore Lami Starnuti che vi è un ruolo di concetto, un ruolo esecutivo, poi un terzo ruolo, il ruolo d'ordine. Il ruolo di concetto è costituito dai segretari. Nell'avvocatura di Napoli, ad esempio, vi è un segretario che ha la responsabilità dello scadenziario. Ed io so quanto sia utile, quanto sia provvidenziale quella sua supervisione in tutti gli atti di carattere esecutivo. Egli vi avvisa quando decade, per esempio, un termine per l'ammissione di una prova, per un interrogatorio, tiene l'elenco delle cause che appartengono ai singoli avvocati, dirige il movimento di tutti gli impiegati esecutivi, quelli cioè addetti alla dattilografia o ad altre mansioni: biblioteca, archivio, eccetera. Presso ogni Avvocatura dello Stato vi sarebbe un solo segretario. Perché si richiede per questo impiegato una qualifica superiore a quella che può essere la qualifica richiesta per l'impiegato esecutivo? Perché egli deve conoscere la procedura civile e penale per potere con competenza seguire tutte le fasi di un processo. E questo non può essere fatto da chi ha semplicemente una licenza di scuola media!

G I A N Q U I N T O . Allora il procuratore cosa fa? È lui che deve sapere quando scade un termine ed è lui che deve scriverlo sulla sua agenda.

Z O T T A . Il procuratore ha un altro compito, lo dice la parola stessa: ha la procura, e rappresenta la parte in giudizio. Il procuratore in tanto si distingue dall'avvocato in quanto il suo compito è quello di rappresentare la parte nel giudizio, perché nel nostro processo non è ammesso che l'individuo si presenti da sé a tutelare i suoi diritti dinanzi al Magistrato, richiedendosi che si abbia una certa conoscenza della legge per rendere più chiaro e più evidente lo svolgimento della giustizia. E allora si richiede d'obbligo l'assistenza del procuratore. L'avvocato dunque è colui che difende, il procuratore è la parte, è colui che ha ricevuto il mandato; è, in altri termini, il ... *dominus* del processo. Egli è in una posizione più eletta, non in una posizione meramente ese-

cutiva. Il parallelo dunque tra il segretario presso l'Avvocatura dello Stato ed il cancelliere presso il Tribunale mi sembra giusto. E se dal cancelliere noi pretendiamo la licenza di scuola media superiore, pretendiamo questa licenza anche dal segretario.

NENCIONI. A mio avviso vi è un errore nell'impostazione della questione poichè è evidente che la esecuzione materiale di un atto di competenza dell'avvocato o del procuratore può essere compiuta anche da persone che non sono investite della competenza suddetta, ma dobbiamo tener presente che stiamo discutendo su un provvedimento legislativo dal quale dovrebbero scaturire delle funzioni ben precise.

Non dovete, quindi, porvi il problema se gli atti di cui si tratta possano essere compiuti o no nella prassi da persone diverse dagli avvocati e dai procuratori (questo infatti non ha alcuna importanza), ma se è possibile attraverso una norma di legge dare la competenza, per compiere determinati atti che sono specifici dell'avvocato o del procuratore, a persone che non siano investite per legge della funzione.

LEPORE. Il senatore Nencioni ha perfettamente centrato il problema. Il presente provvedimento richiede un esame attento e approfondito. Propongo quindi di chiedere il parere della Commissione di giustizia del Senato che ritengo sia più competente in questo determinato campo.

In realtà, con l'approvazione del disegno di legge in discussione si intende concedere, agli avvocati dello Stato, dei segretari ossia dei commessi di studio, per cui non comprendo tutta questa organizzazione straordinaria prevista dalla tabella A allegata al disegno di legge stesso, in cui si parla di un segretario capo, tre segretari principali, sei primi segretari, otto segretari, oltre 14 unità fra segretari aggiunti e vice segretari.

Dove si raggiunge il colmo poi, è quando, con l'articolo 1 del provvedimento in esame, si attribuiscono al suddetto personale delle funzioni che superano delle disposizioni ben precise di legge. Infatti i segretari dell'avvocatura dello Stato non possono provvedere

« alla comunicazione dei relativi avvisi agli avvocati e procuratori dello Stato » perchè questi sono compiti specifici degli ufficiali giudiziari e dei cancellieri; nè possono provvedere « al deposito ed al ritiro degli atti e documenti presso gli uffici giudiziari » perchè si tratta di atti procuratorii che comportano una notevole responsabilità. Tale responsabilità è stata anche aumentata dal nuovo Codice di procedura civile, secondo cui il procuratore, all'atto del deposito o ritiro dei documenti, deve apporre la sua firma.

Inoltre l'articolo 1 concede ai segretari dell'Avvocatura dello Stato di provvedere « in genere ad assistere gli avvocati e procuratori dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le disposizioni di carattere generale impartite dall'Avvocato generale dello Stato ». Non dimentichiamo che la legge garantisce all'attore come al convenuto l'attività dei procuratori e degli avvocati.

A MATUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* I dubbi espressi dal senatore Gianquinto richiedono dei chiarimenti molto semplici poichè il presente provvedimento non è, in realtà, che l'attuazione di un impegno assunto a suo tempo con l'entrata in vigore della legge 20 giugno 1955, n. 519, la quale apportava delle modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Nella relazione allegata alla suddetta legge era stato fatto presente che al riordinamento di tutti i servizi ausiliari (istituzione del ruolo dei segretari, personale d'ordine e subalterni) si sarebbe provveduto con separate disposizioni da emanarsi in forza della legge delega ed in connessione con il riordinamento delle carriere dei pubblici impiegati.

Non essendo stato possibile rispettare un tale programma in sede di attuazione di legge delega, si è ritenuto necessario provvedere con un apposito disegno di legge che è ora al nostro esame.

Occorre, inoltre, tener presente che con la legge 2 marzo 1948, n. 155, presso l'Avvocatura dello Stato si è provveduto al riordinamento dei servizi amministrativi. Pertanto

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)22^a SEDUTA (1^o dicembre 1959)

si è ritenuto opportuno formulare il presente provvedimento che mira ad istituire una categoria di personale di concetto.

La Commissione finanze e tesoro del Senato, nel parere reso, il 28 ottobre 1959, sul disegno di legge, ha fatto osservare che l'articolo 1 di esso indica, fra i compiti demandati ai Segretari, anche alcuni compiti che non sono di concetto.

Innanzitutto ci dobbiamo richiamare all'articolo 172 del testo unico sullo statuto dei dipendenti civili dello Stato, il quale stabilisce che il personale della carriera di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione centrale o periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che da essi vengono affrontati.

Ora è necessario esaminare se le funzioni che si vogliono attribuire ai suddetti segretari rientrano o meno fra quelle previste dall'articolo 172 del testo unico, che non sono solamente funzioni di carattere amministrativo, ma anche funzioni di carattere tecnico. Sta di fatto che il ruolo dei segretari è modellato alla stregua di quello dei cancellieri dell'ordinamento giudiziario, il quale a sua volta è regolato dall'articolo 5 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, numero 745, che contiene, per indicare le funzioni dei cancellieri, una formula analoga a quella riprodotta nell'articolo 1 del disegno di legge. Secondo l'articolo 5 citato « i funzionari di cancelleria e quelli che ne fanno le veci assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio, eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti ai termini delle leggi di procedura, e compiono inoltre le funzioni indicate negli articoli 93 e seguenti e le altre loro demandate dalle leggi e dai regolamenti ».

Comunque, ove si ritenga che la formula dell'articolo 1 possa dar luogo a precedenti pregiudizievoli, si può semplificarla nel modo seguente:

« I Segretari dell'Avvocatura dello Stato assistono gli avvocati e i procuratori dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni.

I Segretari addetti alla Segreteria Generale dell'Avvocatura Generale dello Stato provvedono all'espletamento dei servizi tecnici e amministrativi ».

Il senatore Lepore ha proposto di chiedere il parere della Commissione di giustizia del Senato: non m'oppongo, ma ritengo non sia il caso di farlo, dato che si tratta di una questione di personale e non di funzioni giurisdizionali che debbono essere esercitate. Praticamente, infatti, i suddetti segretari non espleterebbero, rispetto all'Avvocatura dello Stato, se non quella funzione che esplicano i cancellieri nei confronti del Magistrato.

L E P O R E . No, è un errore!

A M A T U C C I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Modifichiamo l'articolo 1 del disegno di legge in esame; tuttavia ritengo non possa sorgere la preoccupazione che con l'approvazione del provvedimento siano attribuite ai segretari funzioni di competenza dei procuratori o degli avvocati.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che si potrebbe concludere la discussione, dal momento che abbiamo ascoltato i chiarimenti necessari. È stato proposto di rinviare la discussione del disegno di legge, quindi i colleghi avranno il tempo di ponderare sugli emendamenti.

B A T T A G L I A . *Una tantum* non sono d'accordo con il rappresentante del Governo, Sottosegretario Amatucci, cui va tuttavia la mia incondizionata stima, per quel che concerne il parallelo da lui fatto tra i cancellieri e i segretari che si vorrebbero istituire. Mi sembra, questo, un errore di fondo, perchè le competenze sarebbero molto e profondamente diverse.

Noi vogliamo dare all'Avvocato dello Stato un aiuto, cioè un segretario che lo coadiuvi nelle sue mansioni. Ebbene, sarei di avviso,

per superare le preoccupazioni che in questo momento ci angustiano, di prendere in esame l'emendamento proposto dal Sottosegretario all'articolo 1, non quello proposto dal relatore, senatore Zampieri. Il senatore Zampieri ha, sì, modificato, in certo senso, l'articolo, ma non ha eliminato quegli ostacoli che sorgono dal riferimento ai compiti del procuratore, quali il « deposito e ritiro degli atti e documenti presso gli uffici giudiziari, eccetera ». Per questi compiti sono previste delle competenze specifiche nella tariffa.

L'emendamento dunque dovrebbe essere quello suggerito dal Governo, che io formulerei nel modo che segue: « I segretari della Avvocatura dello Stato coadiuvano e assistono gli avvocati e i procuratori dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni ». In questo modo si eliminerebbe la prospettata necessità di richiedere un parere alla 2^a Commissione, perchè non vi sarebbero più i lamentati contrasti.

SCHIAVONE. Mi associo alla proposta di emendamento formulata dal senatore Battaglia. La parola « coadiuvano » mi sembra la più adatta.

LEPORE. Per quel che riguarda le funzioni interne sta bene, ma per le funzioni esterne no! Anche la idoneità della parola « coadiuvano » dobbiamo valutare. Io escludo che ci possa essere una parificazione tra il cancelliere ed il segretario. Il cancelliere è un funzionario che assume responsabilità nell'ordine giudiziario, è previsto dal Codice di procedura civile e anche dal Codice civile; quindi ha funzioni determinate che non hanno niente a che vedere con questo disegno di legge. Con questo provvedimento si tende a dare all'avvocato dello Stato un aiuto per quel che riguarda le funzioni interne. Noi dobbiamo dunque con chiarezza determinare i compiti esclusivamente interni di cui si tratta, che non hanno niente a che vedere con le funzioni di avvocato e di procuratore ben determinate dalla legge.

Occorre pertanto rinviare la discussione del disegno di legge per consentirci di studiare una formulazione dell'articolo 1 che elimini ogni preoccupazione. Noi dobbiamo

essere i sereni tutori dei diritti di categorie già precostituite.

Detto questo mi permetto di insistere nel far presente la necessità di un parere della Commissione di giustizia.

PRESIDENTE. Se noi modifichiamo l'articolo nel senso indicato dal Sottosegretario, mi sembra che non dovrebbero sussistere dubbi o preoccupazioni. I dubbi e le preoccupazioni potrebbero esserci allo stato delle cose, ma quando avremo formulato con chiarezza l'emendamento non ci sarà più la necessità di ricorrere al parere della 2^a Commissione. Se poi non sarà possibile trovare ora una formulazione idonea per lo emendamento, si accoglierà la proposta di rinvio.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'emendamento potrebbe essere del seguente tenore: « I segretari dell'Avvocatura dello Stato assistono gli avvocati e i procuratori dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni.

I segretari addetti alla Segreteria generale provvedono all'espletamento dei servizi amministrativi sotto la vigilanza del Segretario generale ».

LEPORE. Io non posso accettare questo emendamento, perchè quando si parla di « esercizio delle loro funzioni », si dà una indicazione specifica che si rapporta alle funzioni di avvocato e procuratore. Bisogna stare attenti! Ma che lavoro deve fare, insomma, questo segretario? Cosa vuol dire « assistono gli avvocati dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni »? Io non lo capisco! Bisogna spiegarlo!

NENCIONI. Sarei stato lieto di aderire a questo emendamento, ma sentendolo enunciare mi si presentano delle gravissime difficoltà; cioè le difficoltà aumentano invece di diminuire. E telegraficamente dirò anche il perchè. Quel parallelo fatto dal rappresentante del Governo tra funzioni di cancelliere e funzioni di segretario dell'avvocato o del procuratore è un parallelo che non può

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

22ª SEDUTA (1º dicembre 1959)

essere fatto. Perché? Per questa ragione, che ci deve indicare la via da seguire: perchè il cancelliere è un collaboratore del giudice, ma la sua collaborazione scaturisce in modo autonomo da norme di legge che prevedono e regolano la funzione del cancelliere. Per esempio, il giudice non potrebbe mai ad un cancelliere chiedere di compiere un determinato atto nelle intenzioni del giudice, perchè il cancelliere lo compirà nelle intenzioni e in ordine alla sua funzione e nei limiti che le norme assegnano alla sua funzione. Il coadiutore fisico — come avrebbe detto il Vivante — dell'avvocato assisterà, sì, l'avvocato, ma nel compimento materiale di alcuni atti, perchè non può interferire nella funzione, nei compiti, nelle spettanze, che scaturiscono veramente dal mandato conferito.

Chiariamo, pertanto, questo concetto. Mi pare che tutto il resto possa anche andare.

PRESIDENTE. Io credo che possiamo ormai essere d'accordo su questo punto: nella discussione generale si è precisato chiaramente che non si vogliono affidare agli istituendi segretari funzioni che siano del procuratore. Il segretario dovrebbe essere semplicemente un aiuto dell'avvocato o del procuratore per quel che riguarda il disimpegno delle funzioni materiali interne.

Se questo è il concetto, noi preghiamo il relatore ed il rappresentante del Governo di preparare un testo nel quale questo concetto sia chiaramente precisato. Se qualche collega vuole essere parte diligente e a sua volta studiare una formulazione dell'articolo 1, noi saremo lieti di ascoltarlo.

Quando questo nuovo testo verrà presentato e dopo che esso sarà stato esaminato, vedremo se sarà ancora necessario chiedere il parere alla Commissione di giustizia.

BUSONI. Io dichiaro subito che qualunque sia l'emendamento presentato il mio Gruppo voterà contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 20,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari